



COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 22 OTTOBRE 2020 - REGIONE LOMBARDIA: LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI NOTTURNI ED ALTRE DISPOSIZIONI -

In data **21 ottobre 2020** sono stati emanati in **Regione Lombardia** due distinti documenti:

- **l'Ordinanza Ministeriale** "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla L.22 maggio 2020, n.35" firmata tra il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ed il Ministro della Salute Roberto Speranza;
- **l'Ordinanza n.623** firmata dal Presidente della Lombardia Attilio Fontana recante titolo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33".

Con **l'Ordinanza Ministeriale** vengono introdotte **limitazioni agli spostamenti notturni** su tutto il territorio lombardo: allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli **spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza** ovvero per **motivi di salute**; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'**autodichiarazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A riguardo vedasi il **modello da utilizzare** per l'autocertificazione, scaricabile al link pubblicato in fondo a questo aggiornamento della FENIOF.

Tali disposizioni sono valide dalla data del 22 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

Con **l'Ordinanza regionale n.623**, in sintesi, vengono introdotte le seguenti misure:

- I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020;
- Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli;
- È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al

periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell'accesso all'esercizio;

- E' vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgono in appositi quartieri fieristici;

L'Ordinanza n. 623 interviene anche a **modifica dell'Ordinanza 620** (vedasi Aggiornamento FENIOF di ieri) con le seguenti disposizioni:

- Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati (sono esclusi da tali disposizioni gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti);
- E' vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico ed è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
- I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
- L'Ordinanza suddetta interviene anche in materia di sports, sale slot e Bingo e scuola; per la scuola devono essere assicurate soluzioni per lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza.

Le disposizioni – salvo proroghe- hanno efficacia sino alla data del 13 novembre 2020.

Il testi dell'Ordinanza Ministeriale e dell'Ordinanza regionale n. 623 del 21 ottobre 2020 e del modello di autocertificazione per gli spostamenti notturni sono scaricabili dal sito della FENIOF a questi links:

<http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/OM-INTESA-con-Regione-Lombardia.pdf>

<http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Ordinanza-623.pdf>

<http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Autocertificazione-spostamenti-notturni-Lombardia.pdf>